

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2218/2012

DEL 09/05/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007- 2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Seconda sottofase. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Cappai Davide (CUAA: CPPDVD78A02B354O).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112, Insediamento dei giovani in agricoltura;
- PREMESSO** che il 04.03.2010 la ditta Cappai Davide presentava domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2218/2012

DEL 09/05/2012

L'istanza del Sig. Cappai si collocava nella posizione n. 294 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che in data 15/09/2010 la Ditta trasmetteva la documentazione integrativa prevista dal bando (DSC E PSA);

PREMESSO che, con nota prot. n. 6446 del 14/06/2011, notificata alla Ditta il 21/06/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza in quanto in sede di istruttoria si era riscontrato che l'insediamento era antecedente alla data di presentazione della domanda (04/03/2010). Infatti, risultava che la Ditta avesse aperto la partita IVA in data 23/02/2010;

PREMESSO che in data 29/06/2009 la Ditta riscontrava la suddetta nota. Il sig. Cappai dichiarava che l'apertura della partita IVA era avvenuta unicamente per accedere al finanziamento in oggetto. Inoltre, dichiarava che nessuna attività agricola era stata esercitata precedentemente dalla Ditta;

PREMESSO che, con determinazione n. 3257 del 26/07/2011 a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, notificata il 23/08/2011 (prot. n.8426 del 28/07/2011), l'istanza di finanziamento veniva rigettata per i seguenti motivi: 1. le verifiche svolte nella BDN rivelavano che il sig. Cappai aveva iniziato l'attività di apicoltore il 26/02/2010 e risultava in possesso di n° 50 alveari dal 31/07/2009; 2. In data 02/03/2010 la ditta aveva presentato ad Argea Sardegna domanda di finanziamento per acquisto di attrezzature apistiche, ai sensi del Reg. Cee 1234/2007. Da quanto sopra, emergeva che la Ditta aveva iniziato l'attività agricola prima della presentazione della domanda, in quanto alla data del 04/03/2010 risultava già avviata una stabile organizzazione aziendale costituita dagli alveari;

VISTO il ricorso pervenuto il 19/09/2011, nel quale la Ditta dichiara che: 1. "le 50 arnie erano possedute per hobby, sono state regolarmente denunciate alla ASL al

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2218/2012

DEL 09/05/2012

fine della profilassi e dal controllo sanitario, infatti è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia come previsto per legge (...); 2. "la domanda di finanziamento per l'acquisto di attrezzature apistiche ai sensi del Reg. Cee 1234/2007 miele - campagna 2010, presentata in data 02/03/2010, era necessaria per reperire una forma di finanziamento per l'acquisto di famiglie di api e di arnie per poter avere il RLS minimo richiesto nel PSA e quindi necessario alla creazione di un'azienda agricola a dimostrazione del fatto che io in quella data ero sprovvisto dei mezzi e beni necessari per avere una stabile organizzazione aziendale". La Ditta, inoltre, richiama il parere espresso dal CdS il 14/06/2006 in relazione ad un caso analogo, deciso con DPR in favore del ricorrente;

VISTO

il punto 6.2.3 del bando, il quale recita: "Il primo insediamento in agricoltura del giovane in qualità di "capo azienda" deve essere successivo alla presentazione della domanda di aiuto. Si considera insediato il giovane che abbia dato inizio effettivamente all'attività agricola indicata nel P.S.A. con la creazione di una stabile organizzazione aziendale che comporta la disponibilità dei beni d'impresa (terreni, fabbricati, macchinari, bestiame etc.)";

VISTO

il parere del Consiglio di Stato del 14/06/2006, il quale recita che: "gli elementi per dimostrare il primo insediamento sono due, di cui uno di carattere formale, rappresentato dalla apertura della partita IVA, l'altro di carattere sostanziale costituito dall'inizio effettivo dell'attività agricola"(.....). Si ritiene, pertanto, che di tali elementi debba ritenersi essenziale e decisivo quello concernente l'inizio dell'attività agricola. E' l'inizio in concreto dell'attività agricola a dover essere successivo alla presentazione della domanda diretta ad ottenere il premio (omissis). L'apertura della partita IVA è un requisito meramente formale che vale solo ad attestare l'iscrizione dell'azienda tra le aziende agricole, come tale soggetta all'IVA ma non implica l'effettivo insediamento dell'azienda in agricoltura dovendo tale insediamento conseguire dal concreto esercizio dell'attività agricola."

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2218/2012

DEL 09/05/2012

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto all'apertura della partita IVA solo alcuni giorni prima della presentazione della domanda di aiuto;

VISTE le fatture di acquisto presentate dalla Ditta il 20/04/2012, dalle quali si evince l'acquisto di n. 170 arnie in data successiva alla presentazione della domanda di finanziamento;

CONSIDERATO che il Sig. Cappai svolgeva l'attività di apicoltura solo come attività hobbistica e non era, di fatto, ancora insediato in agricoltura non avendo la disponibilità dei beni d'impresa;

RITENUTE per quanto sopra congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3182 del 26/04/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cappai Davide (CUAA:**CPPDVD78A02B3540**), riammettendo ad istruttoria l'istanza di finanziamento;

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano affinché la notifichi alla Ditta interessata;

ART. 3 di trasmettere copia della presente Determinazione all'Area di Coordinamento Attività Istruttorie per opportuna conoscenza;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2218/2012

DEL 09/05/2012

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato